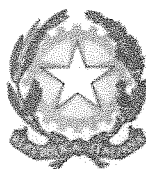


N. R.G. 3013/2015



**TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE**

Sezione Lavoro

Nella causa civile iscritta al n. r.g. **3013/2015** promossa da:

**U. [redacted] PROVINCIALE DI FIRENZE (C.F. [redacted]),**

**attore**

contro

**P. [redacted] SPA (C.F. [redacted]),**

**convenuto**

Il Giudice del lavoro, dott.ssa Nicoletta Taiti,

sul ricorso ex art 28 L. n. 300/1970 promosso da U. [redacted] Provinciale di Firenze nei confronti di P. [redacted] spa

letti gli atti e sentite le parti,

ha emesso il seguente

**DECRETO**

Parte ricorrente U. [redacted] ha chiesto al Tribunale di dichiarare l'antisindacalità della condotta aziendale consistente nel mancato riconoscimento, operato con missiva del 30.6.2015, della RSA U. [redacted] costituita dal sindacato ricorrente presso l'unità produttiva della convenuta di Campi Bisenzio con missiva del 1.6.2015; di ordinare alla società convenuta l'immediata cessazione della condotta antisindacale, condannando la medesima al riconoscimento della RSA U. [redacted] costituita dal sindacato ricorrente presso l'unità produttiva della convenuta di Campi Bisenzio con missiva del 1.6.2015, quindi a consentire la piena agibilità sindacale della stessa RSA. Con vittoria di spese.

Si è costituita P. [redacted] spa che ha concluso per il rigetto delle avversarie domande perchè inammissibili e infondate. Con vittoria di spese di lite.

Sulle varie questioni prospettate dalle parti, le cui argomentazioni in fatto e in diritto si danno qui per riportate, il Tribunale osserva:

**LEGITTIMAZIONE AD AGIRE DEL SINDACATO RICORRENTE.**

L'art 28 della L. n. 300/1970 legittima all'azione diretta alla repressione della condotta antisindacale gli "organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse".



Sul punto può richiamarsi Cass n. 12885/2014 che, facendo riferimento a precedenti analoghi (Cass n. 21941/2012), ha ritenuto che *“ai fini della legittimazione a promuovere l'azione prevista dall'art. 28 dello Statuto dei lavoratori, per "associazioni sindacali nazionali" devono intendersi le associazioni che abbiano una struttura organizzativa articolata a livello nazionale e che svolgano attività sindacale su tutto o su ampia parte del territorio nazionale, mentre non è necessaria la sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali (Cass. n. 6206 del 2012; Cass. n. 16787 del 2011; Cass. n. 13240 del 2009; Cass. SS.UU. n. 28269 del 2005) che rimane, comunque, un indice tipico - ma non l'unico - rilevante ai fini della individuazione del requisito della "nazionalità", indicando poi quali sono le circostanze sintomatiche dello svolgimento di una “attività sindacale in gran parte del territorio nazionale e con riguardo a varie categorie di lavoratori, attraverso le proprie articolazioni provinciali, facenti capo alla struttura centrale”: ovverosia la presenza attiva in numerose province e regioni, l'avere promosso e partecipato ad innumerevoli manifestazioni nazionali, l'avere presentato le proprie liste in tutte le elezioni per il rinnovo delle RR.SS.UU. ottenendo l'elezione di propri membri, l'avere partecipato a scioperi a carattere nazionale, ecc.*

Tale orientamento si pone in continuità con quanto dedotto dalla medesima Corte nella sentenza n. 16787/2011 nella quale si evidenziava come il carattere nazionale non potesse desumersi da dati meramente formali e come non fosse necessaria una dimensione nazionale statica, meramente strutturale, bensì anche un'azione diffusa a tale livello. E per tale azione non significava *“..... necessariamente stipulazione di contratti collettivi di livello nazionale. Se contratti di questo livello sono stati sottoscritti, ciò sarà un indice importante del carattere nazionale dell'attività sindacale, ma è possibile che presentino questo requisito anche associazioni che abbiano svolto attività su tutto, o quanto meno ampia parte, del territorio nazionale, anche se non abbiano sottoscritto contratti collettivi nazionali (Cass. n. 5209 del 2010, ha sottolineato che la stipulazione di contratti collettivi di livello nazionale è indice tipico del carattere nazionale di un sindacato, ma che tale carattere può desumersi "da ogni altro elemento indicativo in concreto di un'attività sindacale al suddetto livello". Cass. n. 13240 del 2009 ha, a sua volta, sottolineato che la stipulazione di un contratto collettivo nazionale può costituire uno degli indici maggiormente rivelatori della sussistenza del carattere nazionale dell'associazione, ma non certamente l'unico elemento rivelatore del requisito”*).

Altra pronuncia (Cass Sez lav n. 6206/2012) aveva poi affermato che la ragione giustificatrice della limitazione della legittimazione ex art. 28 Statuto deve essere sostanziale (legata, cioè, alla attività del sindacato e agli interessi collettivi tutelati) e non già solo formale (discendente dalla mera dislocazione del sindacato sul territorio).



Alla luce della rilevanza attribuita dalla citata giurisprudenza al dato formale e al dato sostanziale del carattere nazionale del Sindacato ex art 28, le seguenti considerazioni.

Sotto il profilo formale, si osserva che la U[ ] costituisce prosecuzione di altro Sindacato, la S[ ] Intercategoriale (doc. 3), della quale è venuta a mantenere ogni posizione giuridica, l'adesione e sottoscrizione di contratti collettivi nonché tutte le relazioni verso le controparti datoriali (la S[ ] risultava già firmataria di contratti collettivi); che la U[ ] ha successivamente fuso in sé ulteriori organizzazioni sindacali presenti sul territorio nazionale, succedendo nei relativi rapporti (doc. n. 4). E' altresì dato evincere come la ricorrente (la cui costituzione fu comunicata a vari organi istituzionali) abbia una sua organizzazione disciplinata in un proprio Statuto, con organi di rilevanza nazionale, regionale e provinciale; come sia presente in modo capillare sul territorio sia regionale che provinciale, dato evincibile dal doc. n. 8 di parte ricorrente (in modo assolutamente generico parte convenuta ha dedotto che le dislocazioni locali di cui al sito web si riferirebbero non solo alla U[ ], ma anche alla U[ ]).

A prescindere poi da tali elementi, è stato dimostrato nella sostanza che il Sindacato in questione svolge in concreto attività sindacale vera e propria su tutto il territorio nazionale come desumibile dai documenti prodotti (in particolare, il doc. n. 10 di parte ricorrente), i quali danno atto di indizioni di scioperi da parte della U[ ], di sua partecipazione a varie manifestazioni di protesta nonché alle elezioni per il rinnovo delle RSU/RLS, di gestione di varie vertenze contrattuali e legali, di sottoscrizione di contratti collettivi (anche come ex S[ ] Intercategoriale): attività tutte di rilevanza sindacale (e non socio-politica, come dedotto da parte convenuta) che vengono svolte sull'intero territorio nazionale.

In definitiva, deve quindi riconoscersi la legittimazione del Sindacato a promuovere ricorso ex art 28 L. n. 300/1975.

#### ATTUALITA' DELLA CONDOTTA.

Parte convenuta eccepisce la tardività del ricorso, considerato che il diniego alla costituzione della RSA è del giugno 2015 e che il ricorso ex art 28 L. n. 300/1970 è stato depositato nell'ottobre 2015 e, dunque, la mancanza di attualità della supposta condotta antisindacale..

Il ricorso ex art 28 citato richiede tra i suoi presupposti legittimanti che la condotta presuntivamente antisindacale sia attuale nel senso che, o la condotta deve essere ancora in atto al momento in cui si agisce in giudizio o, pur essendosi la stessa esaurita, ne permangano ancora gli effetti. Il requisito dell'attualità determina l'inammissibilità di una condanna in futuro, essendo il procedimento in questione teso all'emanazione di una pronuncia costitutiva e non di mero accertamento. Tuttavia, si ammette la tutela ex art 28 laddove vi siano comportamenti che, pur avendo esaurito i loro effetti



istantaneamente, lascino presagire la loro probabile reiterazione: si è infatti ritenuto che il solo esaurirsi della singola azione antisindacale non possa costituire preclusione all'ordine del giudice di cessazione del comportamento illegittimo ove questo, alla stregua di una valutazione globale non limitata ai singoli episodi, risulti tuttora persistente ed idoneo a produrre effetti durevoli nel tempo, sia per la sua portata intimidatoria sia per la situazione di incertezza che ne consegue, suscettibile di determinare in qualche misura una restrizione o un ostacolo al libero esercizio dell'attività sindacale (Cass Sez lav n. 23028/2010; n. 20164/2007; n. 11741/2005; n. 1684/2003; ma anche Cass. Sez. Lav. nn. 8032/1996, 11573/1997, 5422/1998).

Ritiene il Tribunale che il diniego espresso da P... P... spa alla costituzione della RSA del 30.6.2015 sia condotta che, in astratto, è destinata a protrarre i suoi effetti nel tempo nella misura in cui pone uno ostacolo al libero esercizio dell'attività sindacale in ambito aziendale: sotto tale profilo pertanto deve reputarsi sussistere il requisito dell'attualità.

#### MERITO DEL CONTENDERE.

L'art 19 dello Statuto dei lavoratori ha previsto che *"rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unita' produttiva, nell'ambito ..... b) delle associazioni sindacali, che siano firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nell'unita' produttiva"*.

La Corte Costituzionale, con sentenza 3/23 luglio 2013, n. 231 ha dichiarato *"l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 19, primo comma, lettera b), della legge 20 maggio 1970, n. 300 nella parte in cui non prevede che la rappresentanza sindacale aziendale possa essere costituita anche nell'ambito di associazioni sindacali che, pur non firmatarie dei contratti collettivi applicati nell'unita' produttiva, abbiano comunque partecipato alla negoziazione relativa agli stessi contratti quali rappresentanti dei lavoratori dell'azienda"*; principio che, secondo la Corte, si imporrebbe per soddisfare all'esigenza di sanare l'aporia indotta dalla esclusione dal godimento dei diritti in azienda del sindacato non firmatario di alcun contratto collettivo, ma dotato dell'effettivo consenso da parte dei lavoratori che ne permette l'accesso alle trattative.

La lettura della sentenza esclude che possano condividersi le argomentazioni di parte ricorrente, secondo cui la pronuncia della Corte costituzionale in alcuni passaggi delineaerebbe un sistema che si spinge oltre, svincolato anche dall'accesso alle trattative sul presupposto che anche tale presupposto sarebbe comunque subordinato alla volontà del datore di lavoro che ben potrebbe negare l'accesso al tavolo delle trattative.

Invero, il dichiarato della Corte appare particolarmente chiaro nel sancire che, laddove esistono contratti collettivi applicati in azienda, il requisito di rappresentatività sia costituito o dalla sottoscrizione del contratto o dalla partecipazione alle trattative, non facendo riferimenti ulteriori a



elementi a quest'ultime equipollenti (per contro, per le ipotesi in cui tali contratti manchino per carenza di attività negoziale ovvero per impossibilità di pervenire ad un accordo aziendale, ad avviso della Corte, in tale evenienza, l'indice di rappresentatività si potrebbe desumere da altri elementi, lasciando tuttavia "... .. al legislatore l'opzione tra queste ed altre soluzioni").

Un'ulteriore questione controversa attiene al se la sottoscrizione o la partecipazione alle trattative riguardi i soli contratti "normativi" o anche i c.d. contratti "gestionali" (parte convenuta ritiene che solo la sottoscrizione dei primi legittimerebbe la rappresentatività ex art 19, richiamando recente giurisprudenza di legittimità).

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 244/1996, aveva precisato che per misurarsi la rappresentatività doveva aversi riguardo anche alla capacità del Sindacato di imporsi nelle trattative relative ad un "contratto normativo", intendendo per tale quel contratto che regola in modo organico i rapporti di lavoro almeno per un settore o un istituto importante della loro disciplina, anche in via integrativa, a livello aziendale, di un contratto nazionale o provinciale già applicato nella stessa unità produttiva.

Nella giurisprudenza della Suprema Corte si erano affermati due orientamenti: l'uno, secondo cui ai fini dell'integrazione del requisito di cui all'art 19 doveva considerarsi anche il contratto di tipo gestionale, in quanto disciplinante comunque un momento importante del rapporto di lavoro (Cass Sez lav n. 520/2008; Cass n. 19271/2004); l'altro, che invece ammetteva solo i contratti a qualunque livello (nazionale, provinciale, aziendale) che tuttavia fossero di natura normativa, rientranti nella previsione dell'art 39 Cost (Cass Sez lav 19275/2008; n. 8585/2007; 26239/2005).

Con la sentenza n. 231/2013, la Corte Costituzionale ha emesso una pronuncia di tipo additivo (e dunque vincolante direttamente per l'interprete), evidenziando nel principio di cui al dispositivo la partecipazione alla negoziazione dei sindacati quali "rappresentanti dei lavoratori in azienda", quindi valorizzando il dato della capacità del sindacato di esercitare la titolarità degli interessi collettivi dei lavoratori, al di là di episodi che possono interessare in via contingente l'azienda.

Per tali ragioni, la trattativa non potrebbe riguardare i contratti gestionali, considerato altresì che in tali casi spesso la partecipazione alla loro negoziazione o alla loro conclusione costituisce adempimento di un obbligo di legge (ad es. alla consultazione) e dunque non esprime un concetto di effettiva rappresentatività.

Sul punto appare significativa la recente pronuncia della Suprema Corte (Cass Sez lav n. 21430/2015) che appunto esamina la questione controversa, all'indomani della pronuncia della Corte Costituzionale; secondo tale pronuncia: *"Il sindacato dotato di rappresentatività, ai sensi dell'art. 19 cit., quale risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 231 del 2013, è dunque anche quello che ha partecipato alle trattative del contratto (pur dopo, in ipotesi, non sottoscritto),*



purchè tale partecipazione abbia riguardato un contratto "normativo", ossia quello che regola in modo organico i rapporti di lavoro, almeno per un settore o un istituto importante della loro disciplina, anche in via integrativa, a livello aziendale di un contratto nazionale o provinciale già applicato nella stessa unità produttiva. L'estensione non può riguardare la sottoscrizione - o la partecipazione alle trattative - di un contratto solo "gestionale", come pure non è sufficiente "la mera adesione formale a un contratto negoziato da altri sindacati" .Ne consegue che la rappresentatività utile per l'acquisto dei diritti sindacali in azienda dipende dall'effettività dell'azione sindacale che si esprime nella stipula, o nella partecipazione alle trattative, di un contratto collettivo avente le suddette caratteristiche ed applicato nell'unità produttiva. In mancanza, allo stato della legislazione vigente, il sindacato non è legittimato alla costituzione della RSA, con conseguente esclusione dell'antisindacalità della condotta datoriale che neghi le prerogative sindacali ad organismi aziendali promananti da associazioni prive della rappresentatività negoziale. Tali indicazioni consentono anche di ritenere che abbia avuto un indiretto avallo, da parte dei Giudice delle leggi, l'orientamento interpretativo di questa Corte - espressamente disatteso dalla Corte di merito nella sentenza impugnata - secondo cui la capacità dell'organizzazione sindacale di accreditarsi come interlocutrice stabile dell'imprenditore è testimoniata dalla stipulazione di un contratto collettivo, certamente di qualunque livello, ma non di qualunque natura, dovendo trattarsi di un contratto con caratteristiche tali da attestare l'effettività dell'azione sindacale, rappresentando un arco di interessi più vasto di quello dei soli iscritti, e incidendo su diversi istituti che regolino i rapporti di lavoro e non su meri episodi contingenti della vita dell'azienda. Ne consegue che il riferimento nell'art. 19 dello Statuto dei lavoratori alle associazioni sindacali firmatarie di contratti collettivi riguarda le organizzazioni firmatarie di contratti collettivi normativi e non anche di contratti gestionali, che non rientrano nella previsione di cui all'art. 39 Cost. e non sono, per loro natura, atti a comprovare la rappresentatività richiesta dalla norma (Cass. n. 19275 del 2008; contra, Cass. sent.nn. 19271/2004 e 520/2008). Può dunque affermarsi che la sottoscrizione di un accordo o contratto gestionale non equivalga alla stipulazione di un contratto collettivo di lavoro applicato nell'unità produttiva. Tale categoria negoziale, benchè costituisca indice del riconoscimento dell'organizzazione firmataria come interlocutrice, nondimeno non accredita quest'ultima della stessa capacità rappresentativa che discende dalla stipulazione di un contratto di contenuto normativo, che abbracci, quindi, diversi istituti che regolano i rapporti di lavoro all'interno dell'azienda. In sostanza, la firma di un contratto gestionale esprime un grado di riconoscimento di minore livello, siccome relativo a episodi contingenti e per i quali la rappresentatività esprime interessi collegati al singolo episodio. Trattasi di un'opzione interpretativa che evita la



*frammentazione della rappresentatività, ossia che per l'esercizio di rilevanti diritti sia sufficiente possedere un frammento, ancorchè ristretto, di rappresentatività".*

Nella specie, la ricorrente ebbe a stipulare un unico accordo (doc. n. 21): non vi è dubbio che il contratto del 22.4.2015 abbia natura gestionale, nel momento in cui non disciplina in modo organico uno o più istituti del rapporto di lavoro, bensì un aspetto contingente della vita dell'azienda ovverosia, nella specie, l'utilizzo del contratto di solidarietà, conseguente la situazione di crisi verificatasi a seguito del calo di fatturato degli anni 2013-2014 (quanto al doc n. 14, del 12.3.2015, trattasi di mero verbale di incontro relativo a variazioni di orario e trasferimenti: peraltro, non recante alcuna sottoscrizione).

Ne consegue l'infondatezza del ricorso non sussistendo i presupposti di cui all'art 19 della L. n. 300/1970 per la costituzione della RSA.

In definitiva, per le considerazioni complessivamente esposte, il ricorso deve essere disatteso.

Le spese di lite (da liquidarsi ex DM n. 55/2014, in relazione al valore indeterminato della controversia, alla natura del giudizio e all'attività processuale compiuta) sono a carico di parte ricorrente, soccombente, e vengono calcolate nel valore medio, attesa la rilevanza in diritto delle questioni trattate.

**P.Q.M.**

Il Tribunale, sul ricorso ex art 28 L. n. 300/1970,

respinge il ricorso proposto da U~~.....~~;

condanna U~~.....~~ al pagamento delle spese di lite che liquida in € 3.645,00, oltre 15% per spese generali, oltre Iva e Cap come per legge.

Si comunichi.

Firenze, 7 dicembre 2015

Il Giudice

*Dott.ssa Nicoletta Taiti*



